

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

*Ufficio Aula e Resocontazione*

LEGGE REGIONALE

Finanziamento per l'acquisto della sede dell'Istituto Regionale di Ricerca,  
Sperimentazione e aggiornamento educativo (I.R.R.S.A.E.)

# Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

## LEGGE REGIONALE

"Finanziamento per l'acquisto della sede dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo (I.R.R.S.A.E)".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

### Art. 1

Nei l'ambito della collaborazione prevista dall'art. 22 della legge regionale 12.5.1980, n. 42, la Regione concede all'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione e Aggiornamento Educativo di Puglia un contributo finanziario in c/capitale di L. 500.000.000.

### Art. 2

Il contributo è finalizzato al concorso spese per l'acquisto di una sede dell'I.R.R.S.A.E. nel territorio del Comune di Bari.

### Art. 3

L'erogazione del contributo avviene in unica soluzione, con deliberazione della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di presentazione dell'atto di compromesso relativo all'acquisto della sede.

### Art. 4

Qualora l'atto di compravendita non dovesse essere stipulato e registrato entro dodici mesi dalla data di erogazione del contributo, l'I.R.R.S.A.E. dovrà restituire, per intero, il contributo alla Regione.

# Consiglio Regionale della Puglia

Ufficio Aula e Resocontazione

## Art. 5

In caso di locazione, anche parziale, dell'immobile, l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà alla Regione una parte del canone, pari alla quota percentuale costituita dal contributo di cui alla presente legge per l'acquisto della sede.

## Art. 6

In caso di alienazione dell'immobile, l'I.R.R.S.A.E. consentirà il diritto di prelazione alla Regione per lo stesso importo del prezzo di acquisto.

In mancanza, l'I.R.R.S.A.E. corrisponderà alla Regione, dal ricavato della vendita, l'importo del contributo di cui alla presente legge aumentato della quota parte di incremento di valore registrato dall'immobile tra la data di acquisto e quella di vendita.

## Art. 7

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'esercizio finanziario 1985 in L. 500.000.000, si fa fronte mediante la seguente variazione di bilancio:

### - Parte II - Spesa -

	Competenza	Cassa
<u>Variazione in aumento:</u>		
- Cap. 1002050 (c.n.i.) "Contributo all'I.R.R.S.A.E. per acquisto sede (L.R. n. del )"	500.000.000	500.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
- Cap. 1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione - Spesa in c/capitale"	500.000.000	500.000.000



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martelliotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

- Ufficio Aula e Resocontazione

E' estratto del verbale della seduta del 26 febbraio 1985 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Somma)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO  
F.to (Dott. Guaccero)

11 MAR 1985



p.c.c. (dott. ~~Roberto~~ Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 5755/22702

Bari, - 9 APR. 1985

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, 1° comma, della  
Costituzione della Repubblica Italiana,

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO  
MASSOCCO